

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori D'AMELIO, PINTO, COVIELLO e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 FEBBRAIO 1989

Disposizioni relative ai docenti dei conservatori di musica e delle accademie

ONOREVOLI SENATORI. — Più volte il legislatore si è interessato del problema del rapporto tra insegnamento ed esercizio della professione nel campo artistico.

In particolare, la legge n. 312 del 1980 sembrava risolvesse il problema, consentendo ai docenti nei conservatori di musica e nelle accademie la possibilità di esercitare, entro un anno, l'opzione fra insegnamento ed orchestra.

Successivamente, però, il Ministro della pubblica istruzione dell'epoca, onorevole Bodrato, constatando che l'esercizio della opzione avrebbe arrecato danno sia ai conservatori che avrebbero perduto personale docente di altissimo valore, sia alle orchestre che sarebbero state costrette a reperire altro personale

sul mercato straniero dell'Est europeo e dell'Estremo Oriente, ritenne opportuno prevedere una ulteriore proroga. Così, il legislatore, approvando l'articolo 74 della legge n. 270 del maggio 1982 e poi l'articolo unico della legge n. 403 del 1985, concesse una proroga fino all'11 luglio 1986.

La crisi di Governo e, successivamente, lo scioglimento delle Camere nel 1986, impedirono di fatto che il Parlamento esaminasse la situazione nel frattempo verificatasi.

La constatazione tuttavia che, in questi ultimi anni, sono aumentati di molto i posti liberi negli enti sinfonici e che essi sono stati coperti da musicisti stranieri (circa 800) o dal ricorso a personale a rapporto precario, ha reso cauta la stessa amministrazione della

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pubblica istruzione, che ha opportunamente interpretato la preoccupazione comune di non privare i conservatori di musicisti di alto valore.

È stato così evitato l'ulteriore ricorso ai musicisti stranieri, anche al di fuori del Mercato comune.

Resta tuttavia in piedi l'obbligo previsto dall'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e dalle leggi successive.

Il presente disegno di legge, all'articolo 1, propone di consentire ai docenti che suonano o esercitano la professione di direttori d'orche-

stra negli enti lirici e nelle bande musicali da giro, di permanere in servizio fino al pensionamento.

Gli articoli 2 e 3 prevedono la possibilità di contratti di collaborazione (articolo 2), nonché il divieto di operare trattenute ai docenti di cui all'articolo 1 per somme percepite a qualunque titolo nell'esercizio dell'attività di insegnamento.

Onorevoli colleghi, data la delicatezza e l'importanza del problema, si confida nel sollecito esame ed approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abolizione dell'opzione)

1. I docenti di cui al primo comma dell'articolo 70 della legge 11 luglio 1980, n. 312, rimangono in servizio fino al raggiungimento dell'età pensionabile.

2. Lo stesso trattamento è esteso anche ai docenti che prestano servizio nei conservatori, nelle accademie, nelle scuole di ogni ordine e grado e contemporaneamente esercitano l'attività artistico-professionale presso le bande musicali da giro.

3. La loro retribuzione è determinata dai relativi contratti di lavoro.

Art. 2.

(Contratti di collaborazione)

1. Per i docenti in servizio con contratto di collaborazione, la durata del contratto e la relativa retribuzione sono stabilite dai relativi contratti di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi della categoria.

Art. 3.

(Sospensione delle trattenute)

1. Ai docenti di cui all'articolo 1 non sono effettuate trattenute per somme percepite, a qualunque titolo, nell'esercizio della attività di insegnamento.